



Tribunale di Bologna

Presidenza e Dirigenza

Bologna, 07 GEN 2021

n. 3 provv.

OGGETTO: Decreto Legge 5 gennaio 2021 n. 1 su G.U. n. 3, vigente dal 6 gennaio - ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - art. 5: Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite

QUADRO NORMATIVO

Art. 5.

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite

- 1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.*
- 2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.*
- 3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.*
- 4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello*

stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE URGENTI

La nuova procedura disciplinata nella recente normativa in materia di convalida del consenso informato prestato dal Direttore sanitario o dal responsabile medico della struttura che ospita persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, nei casi regolati dai commi 4 e 5 del citato art. 5 del D.L. 1/2021 prevede che la richiesta di convalida **possa essere depositata anche a mezzo PEC dalla Direzione sanitaria medesima, mentre il provvedimento di convalida debba essere sempre e solo inviato a mezzo PEC.**

Poiché a tutt'oggi non è possibile da parte delle strutture sanitarie del territorio accedere a PCT e poiché la competente DGSIA non ha ancora rilasciato nuove caselle PEC dedicate al deposito ed invio telematico degli atti di queste procedure (analogamente a come di recente disposto quanto alle tre caselle PEC rilasciate a questo Tribunale per il deposito degli atti penali avente valore legale in applicazione dell'art. 24, comma 4, D.L. 137/2020 relativo alla semplificazione delle attività di deposito, con valore legale, di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) è necessario - nell'immediato - individuare, fra le PEC disponibili associate anche a funzionari della sezione del Giudice tutelare, la seguente: **fallimentare.tribunale.bologna@giustiziacert.it** (Loredana Alessandrini).

Detta PEC potrà essere utilizzata nei soli casi in cui le strutture sanitarie optino per detta modalità.

Diversamente per gli invii dei provvedimenti del Giudice Tutelare, in attesa di eventuali ulteriori disposizioni ministeriali o di rilascio di PEC dedicata a queste procedure dalla competente DGSIA per il deposito con valore legale delle istanze, verrà utilizzata l'attuale modalità operativa dell'invio PEC-PCT.

Manda al Direttore della sezione Volontaria Giurisdizione Sede per organizzare la copertura del servizio anche nella giornata del sabato considerati i termini delle 48 ore dall'arrivo della richiesta per l'emissione del provvedimento di convalida, nonché per le comunicazioni alle strutture sanitarie del territorio circa le modalità di invio delle richieste di convalida previste dalla citata normativa.

Il presente provvedimento, stante l'urgenza, è immediatamente esecutivo, salve ulteriori nuove disposizioni correttive e modificative. Viene pubblicato, a cura della Segreteria amministrativa, sul sito istituzionale del Tribunale e comunicato all'Ufficio del G.T., alla Sezione Volontaria Giurisdizione e al Centralino Unificato.

Copia del presente provvedimento per le urgenti determinazioni in ordine all'assegnazione di una nuova casella PEC dedicata alle procedure indicate in oggetto viene inviato alla DGSIA e al Cisia di Bologna.

Il Dirigente

Dott.ssa Elena Barca



Il Presidente

Dott. Francesco Caruso

